

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2049

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOMBI, MESSINETTI, ALBONI, PASQUALICCHIO, BIAGINI, ZANTI  
TONDI CARMEN, DI MAURO ADO GUIDO, MORELLI, SCARPA,  
BALCONI MARCELLA, GIORGI, FANALES**

*Presentata il 4 febbraio 1965*

Concessione di una indennità di proflassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici e privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale addetto agli istituti antitubercolari dipendenti dallo Stato o dagli Enti pubblici e specificamente: Sanatori, reparti ospedalieri antitubercolari, dispensari, ecc., in virtù della legge 9 aprile 1953, n. 310, percepisce un'indennità di proflassi antitubercolare di lire 155 giornaliere.

Dal 1953 ad oggi si è verificato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Cliniche universitarie hanno aumentato tale indennità, tenuto conto della rivalutazione generale avvenuta per le varie voci che compongono la retribuzione ed in base alle esigenze accresciute in ordine al costo della vita ed alle maggiori prestazioni cui i dipendenti

sono chiamati, in conseguenza dello sviluppo terapeutico moderno.

Tenuto conto che la stragrande maggioranza degli Enti è rimasta ancorata alla misura prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, si rende necessario proporre per costoro un adeguato aumento della predetta indennità.

Oltre a ciò si rende necessario sanare una grave ingiustizia nei confronti dei dipendenti delle istituzioni private antitubercolari i quali pur dovendo operare spesso in condizioni igieniche maggiormente disagiate non viene loro corrisposta nessuna indennità.

A tale uopo, si propone nel secondo articolo l'obbligo dell'estensione di tale indennità ai dipendenti delle Istituzioni antitubercolari di carattere privato.

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura dell'indennità di proflassi antitubercolare prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, articolo 1, viene elevata a lire 500 giornaliere.

Per la parte dell'onere afferente allo Stato si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo dello stato di previsione della spesa relativo ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 2.

L'indennità di cui all'articolo primo è estesa, a partire dalla pubblicazione della presente legge, a tutto il personale delle Istituzioni antitubercolari private.